



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto

ORDINANZA

*Limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto la costa nell'ambito del Compartimento
Marittimo di San Benedetto del Tronto*

Il Capo del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto:

- VISTO** l'art. 8 della Legge 8 Luglio 2003 n°172 "Disposizioni per il riordino e per il rilancio della nautica da diporto ed il turismo nautico", con il quale, in deroga all'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, viene trasferita al Capo del Compartimento Marittimo la competenza ad emanare ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa;
- VISTO** il Decreto legislativo 18/07/2005 n°171 "Codice della Nautica da diporto" ed il relativo Regolamento di esecuzione Decreto n° 146/2008;
- VISTO** Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229 "Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171";
- VISTO** Il Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 1982 n°470 e successive modifiche, il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n°116 ed il Decreto Interministeriale 30 marzo 2010 in materia di acque di balneazione;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 09/07/2010 n°133 "nuovo regolamento di attuazione della Legge 25 marzo 1985 n°106 "disciplina del volo da diporto o sportivo";
- RITENUTO** necessario dare esecuzione al disposto normativo della Legge 172/03 innanzi citato con la disciplina dei limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa nell'ambito di tutto il Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto;
- VISTE** le Ordinanze di sicurezza balneare vigenti nell'ambito dei Circondari Marittimi di San Benedetto del Tronto e di Porto San Giorgio;
- RITENUTO NECESSARIO** procedere ad aggiornare le vigenti disposizioni, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;
- CONSIDERATO** che nell'ambito del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto il tratto di costa interessato non presenta scogliere a picco sul mare;

ORDINA

Articolo 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

La presente Ordinanza disciplina i limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa nell'ambito del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto, ossia nel tratto di costa compreso tra la foce del fiume Tronto e la foce del fiume Chienti (escluso).

Articolo 2

(Navigazione nelle zone riservate alla balneazione)

Negli specchi acquei riservati alla balneazione del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto, così come individuati nelle Ordinanze di sicurezza balneare vigenti nell'ambito dei Circondari Marittimi di San Benedetto del Tronto e di Porto San Giorgio:

- a) è vietata la navigazione di qualsiasi unità navale, ivi compresi surf, wind-surf e kite-surf, ad eccezione dei natanti a remi tipo jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi, lance nonché pedalò, stand up puddle, kajak, tavole non autopropulse e similari e/o assimilabili (tavole da surf con remo ecc), con le modalità meglio specificate nel “Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di San Benedetto del Tronto” e nel “Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Porto S. Giorgio”;
- b) sono, altresì, vietati lo stazionamento, la sosta, l'ancoraggio e l'ormeggio delle unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario. Tutte le predette tipologie di unità, se non condotte a remi, dovranno partire ed atterrare utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio ad uso pubblico;
- c) è, pertanto, consentito l'attraversamento di tale fascia di mare alle sole unità da diporto di piccola stazza, in navigazione a remi con apparato propulsivo sollevato, e che comunque in relazione alle caratteristiche tecnico – costruttive ed alle dotazioni possedute, siano effettivamente idonee ad essere condotte a remi, con andatura ridotta al minimo e andamento perpendicolare alla costa.

Dall'obbligo di cui alla lettera a) sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 1982 n. 470 e successive modifiche e del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116.

Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, **“Servizio campionamento”**, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato ed adottare ogni cautela nelle manovre di avvicinamento alla costa prestando la massima attenzione alla presenza di bagnanti e procedendo con la massima prudenza ad una velocità minima indispensabile per il buon governo e, comunque, tale da assicurare sempre il relativo controllo.

E' fatto obbligo ai bagnanti di mantenersi a debita distanza e comunque ad almeno dieci (10) metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.

Dall'obbligo sono altresì esentate:

- le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Articolo 3

(Sci nautico, paracadutismo ascensionale e traino giochi d'acqua)

L'esercizio dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale è consentito nelle ore diurne ed in condizioni meteomarine assicurate (assenza di perturbazioni atmosferiche e mare calmo), ad una distanza superiore a 1000 mt dalla linea di battigia ed in ogni caso entro il limite massimo di un miglio nautico (metri 1852) dalla stessa.

L'attività di traino dei giochi d'acqua (banana boat e similari) è consentita ad una distanza ricompresa tra i 300 (trecento) metri ed i 500 (cinquecento) metri dalla linea di battigia.

Articolo 4

(Navigazione piccoli natanti)

Le unità a remi o a pedali ed i mezzi ad essi similari e/o assimilabili (jole, pattini, sandolini, mosconi, lance nonché pedalò, stand up puddle, tavole non autopropulse) non possono navigare ed allontanarsi a distanza superiore a metri 300 (trecento) dalla costa.

I kajak, le canoe e le tavole autopropulse possono navigare entro 1000 mt dalla costa.

Articolo 5

(Moto d'acqua – scooters acquatici – acquascooters – jet sky, jetlev flyer, flyboard, tavole a vela e Kite surf)

Le tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, i Kite Surf, le moto d'acqua/gli scooter acquatici e tutti i mezzi simili ed assimilabili e/o equiparabili possono navigare, solo in ore diurne con mare e tempo assicurati, entro 1 (uno) miglio dalla costa, e, durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Marche, ad una distanza non inferiore a metri 500 (cinquecento) dalla costa.

Lo specchio acqueo in cui è consentita la navigazione dovrà essere raggiunto con rotta perpendicolare alla costa, con andatura al minimo e comunque non superiore a 1 nodo di velocità, in assetto di dislocamento e senza provocare sbuffi d'onda, esclusivamente utilizzando gli appositi corridoi di lancio dislocati lungo il litorale.

Articolo 6

(Ammaraggio mezzi idrovolanti e anfibi)

Fermo restando le necessarie e preventive comunicazioni all'Autorità Marittima, durante la stagione balneare, gli apparecchi idrovolanti o anfibi possono ammarare, flottare e decollare ad una distanza non inferiore a 1000 (mille) metri dalla costa.

Articolo 7

(Limiti di velocità)

Durante la stagione balneare così come definita dalla Regione Marche, nella fascia di mare compresa tra il limite esterno delle acque riservate alla balneazione e metri 1000 (mille) dalle coste sabbiose e dagli arenili, le unità propulse a motore devono navigare a velocità non superiore a 10 (dieci) nodi e con lo scafo in dislocamento senza provocare sbuffi d'onda.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

L'Ordinanza n.17/2019 è abrogata.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che sarà pubblicata alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/sanbenedettodeltronto.

I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza se alla condotta di unità da diporto, saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, a norma dell'Articolo 53 e seguenti del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, ovvero, negli altri casi, saranno imputabili, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, del reato contravvenzionale di cui all'Articolo 1231 del Codice della Navigazione.

San Benedetto del Tronto,

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

C.F. (CP) Marco MANCINI

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)